

***COMUNE DI NOASCA***

*CITTA' METROPOLITANA DI TORINO*

*==.==.==.==.*

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**2025/2027**

**NOTA INTEGRATIVA**

## Premessa

La presente nota integrativa è prevista dall'Allegato n. 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 9.11, allegato al D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato dal D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi.

Il contenuto della nota integrativa è determinato dal principio sopra citato ed ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

Il presente documento ha essenzialmente tre funzioni fondamentali:

- analitico-descrittiva, che dà l'illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in grado di essere pienamente compresi,
- informativa, che prevede l'indicazione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili,
- esplicativa, che si traduce nell'evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.

La presente nota integrativa si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2025-2027 al fine di rendere più chiara la lettura dello stesso. La relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili e a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale.

Il bilancio di previsione 2025-2027, disciplinato dal D.lgs. n. 118/2011, è redatto in base alle nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del D.lgs. n. 126/2014 e secondo gli schemi e i principi contabili allegati.

Il nuovo sistema contabile ha comportato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale tra le quali la stesura della presente nota integrativa al bilancio oltre a:

- il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica;
- i nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- le previsioni delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;
- la competenza finanziaria potenziata, la quale comporta nuove regole per la disciplina nelle rilevazioni delle scritture contabili;
- la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- l'impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale.

La struttura del bilancio è stata articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì tassativamente definita dalla normativa.

Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall'elencazione di titoli e tipologie. Stante il livello di estrema sintesi del bilancio, la relazione è

integrata con una serie di tabelle con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Le previsioni di bilancio si sono attenute alla normativa vigente mantenendo immutate le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi, adottando un criterio storico di allocazione delle altre risorse e spese.

Si sono tenute come base storica le previsioni assestate del 2024 comparandole con quelle del Rendiconto consuntivo 2023.

Lo schema di Bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili di servizio sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del DUP.

Il Comune di Noasca provvede all'approvazione tardiva del Bilancio di Previsione 2025/2027 in quanto, trovandosi in una situazione particolare dal punto di vista contabile, si è richiesto un confronto con la Corte dei Conti di Torino che ha suggerito di procedere prima all'approvazione del Rendiconto di Gestione 2024 e poi alla redazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 per poter prima verificare se il risultato di Amministrazione fosse attivo oppure in disavanzo. Il Rendiconto 2024 si è chiuso comunque con un piccolo avanzo e quindi non si è reso necessario prevedere ripiani per il 2025, 2026 e 2027. Per quanto riguarda invece il disavanzo risultato nel Rendiconto 2023, dovuto comunque agli accantonamenti effettuati, si precisa che tali accantonamenti sono stati assorbiti dai quelli effettuati sul Rendiconto 2024 e quindi anche in questo caso non è necessario prevedere ripiani. Prevedendo per il 2025 una gestione oculata delle risorse e delle spese si è riusciti a spostare una parte dei Sovracanoni BIM in parte capitale in modo da poter integrare lo stanziamento dell'Intervento "Fondo aree svantaggiate" che presenta le problematiche più evidenti. La stessa cosa è stata prevista per gli anni 2026 e 2027.

## **Indice**

- A. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, con illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- B. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente;
- C. Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto;
- D. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- E. Cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- F. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- G. Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati derivanti da contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- H. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, i cui bilanci consuntivi sono consultabili sul sito internet del Comune;
- I. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa percentuale;
- J. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

**A) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, CON ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO**

Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2025/2027 esse sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nei prospetti seguenti sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione della previsione di alcune delle principali entrate.

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

<b>Principali norme di riferimento</b>	D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>			
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Note</b>	Il Comune di Noasca non ha mai deliberato l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF		

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

<b>Principali norme di riferimento</b>	La legge 147 del 2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Al comma 654 la Legge 147/2013 stabilisce che i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti devono essere assicurati per la copertura integrale, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori?.		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	€ 40.000,00		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
<b>Note</b>	Il tributo è regolato dalle norme del regolamento IUC, che include anche la TARI, e sue successive modifiche.		

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

<b>Principali norme di riferimento</b>	A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La Legge di Bilancio 2020 infatti allo scopo di razionalizzare e semplificare la disciplina dei tributi immobiliari, ha unificato Imu e Tasi in considerazione del fatto che le stesse colpivano la medesima base imponibile. La nuova IMU in vigore dal 01/01/2020 è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge 160/2019.		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	€ 130.000,00		
<b>Gettito previsto nel triennio (al netto della quota di alimentazione F.S.C. prevista)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
<b>Note</b>			

### Fondo di solidarietà comunale

La disciplina dell'alimentazione e del riparto del fondo di solidarietà comunale è stata ridefinita dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 448-451 della L. 232/2016), sulla quale è successivamente intervenuto il D.L. 50/2017 (art. 14), che ha integrato la normativa relativamente alla disciplina del FSC relativo agli anni 2018 e seguenti, dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 884-885 della L. 205/2017) e dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 921 della L. 145/2018).

Il FSC che è stato iscritto in bilancio sulla base dei dati definitivi pubblicati sul sito ministeriale <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale>.

## FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

A fronte di alcune entrate, a garanzia del mantenimento degli equilibri di bilancio, le nuove disposizioni contabili prevedono la costituzione di un fondo, al fine di neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La quantificazione dell'ammontare dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Per quanto relativo alle modalità di calcolo del FCDE il nuovo D.M. del 25.07.2023 riporta:

*"...La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:*

*a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);*

*a. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio -*

*rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;*

*b. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;*

*...*

*Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata secondo le tre modalità sopra indicate, considerando solo rispetto agli incassi in c/competenza e rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente, fermo restando la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente.*

*Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto.”*

Pertanto il Fondo crediti dubbia esigibilità 2025/2027 è stato calcolato con il metodo della media semplice, prendendo la media tra incassi in competenza più quelli degli anni successivi a residuo e accertamenti di competenza (dati contabili da programma della contabilità finanziaria) degli ultimi cinque esercizi (2019 - 2023).

Secondo le disposizioni introdotte dal c. 882 art. 1 L. n. 205/2017 il fondo non può essere più accantonato in percentuale, ma deve essere previsto al 100%.

La quota FCDE è stata applicata per i seguenti importi e con le seguenti percentuali in riferimento alle diverse annualità del bilancio triennale:

anno 2025 - % minima stabilita dalla legge: 100%;

anno 2026 - % minima stabilita dalla legge: 100%;

anno 2027 - % minima stabilita dalla legge: 100%.

Negli stanziamenti di bilancio, alla luce di quanto sopra in rapporto alla previsione dell'entrata relativa alle voci sopra richiamate è stato previsto il fondo:

- ◆ nell'anno 2025 nella misura del 100% pari ad € 28.654,00
- ◆ nell'anno 2026 nella misura del 100% pari ad € 28.654,00
- ◆ nell'anno 2027 nella misura del 100% pari ad € 28.654,00

Di seguito vengono indicate le altre entrate escluse e le motivazioni di esclusione dal calcolo del FCDE:

#### Per il titolo primo

- IMU ordinaria – non presenta sostanziale criticità poiché la maggior parte del gettito viene incassata nel corso dell'esercizio di riferimento, inoltre le somme rimaste a residuo vengono normalmente riscosse nell'esercizio successivo;
- ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – non istituita;

#### Per il titolo terzo

- DIRITTI DI ROGITO E SEGRETERIA
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ

- PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI
- PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DI LOCALI COMUNALI
- FITTI REALI DI FABBRICATI
- PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI E DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

Le entrate sopra elencate non presentano sostanziale criticità poiché la maggior parte del gettito di tali entrate viene incassata nel corso dell'esercizio di riferimento, inoltre le somme rimaste a residuo vengono normalmente rimosse nell'esercizio successivo.

- SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE – non presentano sostanziale criticità poiché il gettito di tali entrate viene normalmente incassato nel corso dell'esercizio di riferimento;
- RIMBORSO DANNI/SINISTRI DA ASSICURAZIONI – non presenta sostanziale criticità in quanto le relative somme vengono accertate e incassate nell'anno di competenza;
- INTERESSI ATTIVI e ENTRATE PER UTILI O DIVIDENDI – importi non soggetti a rischio sostanziale e, comunque irrisori.

Per il titolo quarto

- PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI PERMESSI PER COSTRUIRE O SCIA EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA – non presentano sostanziale criticità in quanto le relative somme vengono accertate e incassate nell'anno di competenza, inoltre le eventuali somme rimaste a residuo vengono normalmente tutte rimosse nell'esercizio successivo;
- PROVENTI DALLA CONCESSIONI CIMITERIALI – non presenta sostanziale criticità in quanto le relative somme vengono accertate e incassate nell'anno di competenza, inoltre le eventuali somme rimaste a residuo vengono normalmente tutte rimosse nell'esercizio successivo.

## LE SPESE

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc...);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'Amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.

Relativamente agli importi sono stati utilizzati i dati dell'ammontare delle spese impegnate nell'anno 2024 aggiornati alla luce di valutazioni specifiche a seconda della natura della spesa.

### **B) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

Il Rendiconto di Gestione 2024 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.04.2025 e dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con riguardo all'esercizio 2024 non si evidenzia la formazione di un disavanzo di amministrazione.

Infatti sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione 2023 disposti nel corso dell'esercizio 2024 e dell'andamento della gestione, il risultato di amministrazione al 31.12.2024 è risultato essere di euro 59.910,48 come risulta dall'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione 2025/2027 redatto ai sensi del D.lgs. n. 118/2011.

Nel calcolo del risultato di amministrazione si rilevano:

- nella parte accantonata: 14.914,22 per Fondo crediti dubbia esigibilità, € 5.000,00 fondo contenzioso e 13.902,90 per altri accantonamenti;

### **C) ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Nel Bilancio di previsione 2025/2027 non è stata utilizzata alcuna quota accantonata del Risultato di amministrazione 2024.

<p><b>D) ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI</b></p>
<p>Non si prevede il ricorso all'indebitamento.  Le altre spese di investimento, prevalentemente manutenzioni straordinarie, vengono finanziate con Sovracanoni BIM e con risorse proprie derivanti da proventi per oneri di urbanizzazione e concessioni cimiteriali.  Il dettaglio delle spese di investimento con le relative fonti di entrata è riportato nei prospetti allegati al bilancio di previsione e al DUP 2025/2027.</p>
<p><b>E) CAUSE CHE NON HANNO RESO POSSIBILE PORRE IN ESSERE LA PROGRAMMAZIONE NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DEI RELATIVI CRONOPROGRAMMI</b></p>
<p>I cronoprogrammi degli investimenti previsti saranno definiti, insieme ai relativi FPV, dopo avere acquisito le relative entrate.  Le altre spese in conto capitale stanziare nel 2025 sono previste con l'obiettivo di essere realizzate entro il 31.12.2025, fermo restando che in corso d'anno si verificheranno i relativi cronoprogrammi al fine di adeguare l'esigibilità delle spese e la conseguente costituzione di FPV di spesa.  Le spese di investimento programmate nel corso del triennio che potrebbero richiedere tempistiche superiori all'anno di riferimento per il loro completamento sono vincolate al reperimento della fonte di finanziamento, per la maggior parte esterna (contributi da altre P.A. piuttosto che da imprese, alienazioni).  Per questa ragione prima di definire un cronoprogramma l'ufficio competente necessita di conoscere eventuali entità e tempistiche dell'entrata.</p>
<p><b>F) ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI</b></p>
<p>Il Comune di Noasca non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e altri soggetti.  Non risultano concesse garanzie fideiussorie.</p>
<p><b>G) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA</b></p>
<p>Il Comune di Noasca non ha fatto ricorso a strumenti derivati.</p>
<p><b>H) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI, I CUI BILANCI CONSUNTIVI SONO CONSULTABILI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE</b></p>
<p>Le società partecipate dal Comune di Noasca vengono elencati al punto I).  Non si prevedono nel bilancio 2025/2027 somme da accantonare per perdite di società partecipate, ai sensi art. 1, commi 550 e seguenti, della legge 147/2013 (legge stabilità 2014).</p>

Elenco dei siti internet degli enti partecipati:

- SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO – SMAT S.p.a.: [www.smatorino.it](http://www.smatorino.it)

**I) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA PERCENTUALE**

Enti/società partecipati	Quota % di partecipazione	Partecipazione
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SMAT S.p.A.	0,00002%	società in house

**J) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO**

Per quanto riguarda la congruità delle previsioni di entrata si rimanda al DUP semplificato aggiornato 2025-2026-2027.

**Fondi di riserva**

**Fondo di riserva di competenza**

Il fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (art. 166 D.lgs. 267/2000), vale a dire tra min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio.

Il fondo di riserva dell'anno 2025 è pari ad € 2.000,00

Il fondo di riserva dell'anno 2026 è pari ad € 3.348,00

Il fondo di riserva dell'anno 2027 è pari ad € 3.348,00

L'art. 166 c. 2 del D.lgs. n. 267/2000 prevede che il fondo di riserva può essere utilizzato, con deliberazione dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, per far fronte ad esigenze straordinarie di bilancio oppure per adeguare dotazioni dei capitoli di spesa corrente che dovessero rivelarsi insufficienti.

Il comma 2-bis impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento minimo per far fronte ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione.

Il comma 2-ter dispone che per gli enti che si trovano in anticipazione di tesoreria ovvero utilizzino in

termini di cassa entrate aventi specifica destinazione la quota minima del fondo è elevata allo 0,45% delle spese correnti: l'ente non si trova in questa situazione.

### **Fondo di riserva di cassa**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater del D.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali, da utilizzarsi mediante deliberazione della Giunta comunale.

La FAQ 12 di Arconet precisa che il suddetto limite ai fini della determinazione del fondo di riserva di cassa deve intendersi riferito agli stanziamenti di cassa.

Nell'esercizio 2025 è stato stanziato un fondo di riserva di cassa pari ad € 8.300,00

### **Flussi di cassa**

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati, per quanto riguarda l'entrata in relazione a:

- effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio;
- per quanto riguarda la spesa in relazione a:
- debiti maturati
- scadenze contrattuali

Così facendo non dovrebbero verificarsi ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

### **Fondo pluriennale Vincolato di parte corrente**

Secondo il principio contabile, gli Enti iscrivono nei propri bilanci il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti dalle obbligazioni sorte negli anni precedenti.

Ai sensi di legge tale fondo è costituito in Entrata da due voci, parte corrente e parte capitale, per un importo pari alla somma degli impegni assunti negli anni precedenti e imputati sia all'esercizio considerato che a quelli successivi, finanziato da risorse già accertate.

Nella parte Spesa il F.P.V. è individuato per ciascuna unità di voce riguardante spese a carattere pluriennale, distintamente per ciascun titolo.

Allo stato attuale nello schema di bilancio di cui questa nota costituisce allegato non sono previsti stanziamenti a riguardo per le casistiche che riguardano la parte corrente.

Allo stato attuale nello schema di bilancio di cui questa nota costituisce allegato non sono previsti stanziamenti a riguardo per le casistiche che riguardano la parte investimenti.

### **Fondo di contributo**

L'art. 104 della Legge di Bilancio 2025 prevede che dal 2025 al 2029, gli enti devono iscrivere un fondo nella parte corrente del bilancio, pari al contributo annuale di competenza, senza possibilità di assunzione di impegni.

Si è quindi previsto il fondo denominato “Contribuito annuale di finanza pubblica” nella spesa di parte corrente per i seguenti importi:

- Anno 2025 euro 2.307,00
- Anno 2026 euro 4.613,00
- Anno 2027 euro 4.613,00

### **Rispetto del limite delle spese di personale**

La dotazione organica è coerente con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e con gli strumenti di programmazione finanziaria e rispetta i vincoli di spesa stabiliti dalla legislazione vigente.

Nel corso dell'anno 2025 si dovrà provvedere all'assunzione di personale in sostituzione di quello cessato nel corso del 2024.

### **Vincoli di finanza pubblica**

I commi da 819 a 826 della Legge 30/12/2018 n.145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) hanno sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.247/2017 e n.101/2018, gli enti locali possono utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilanci.

Pertanto, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. n.118/2011) e dal TUEL senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento) ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art.204 del TUEL.

Si evidenzia quindi che il bilancio 2025/2027 in approvazione risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica intesi come rispetto degli equilibri ai sensi dell'art. 162 - comma 6 - del TUEL.